

ACCORDO INDIVIDUALE PER PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE

Tra

Dipendente _____

Posizione/categoria _____ Profilo professionale _____

Responsabile del servizio competente _____

e

La/il sottoscritta/o _____ Segretario dell'ente _____

PREMESSO

che le parti hanno preso visione del contenuto Documento per l'organizzazione del lavoro agile dell'Unité Walser approvato con deliberazione della Giunta n. ... del... quale contenuto del PIAO 2022-24, Sezione del n. 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – 3.2 Organizzazione del lavoro agile

SI CONVIENE

che il/la Sig/ra _____ è ammesso/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle condizioni di seguito indicate ed in conformità alle prescrizioni stabilite nel Documento per l'organizzazione del lavoro agile sopra richiamato.

Altresì le parti convengono quanto segue:

- Data di avvio prestazione lavoro agile:
- Data di fine della prestazione lavoro agile:
- Durata dell'accordo:
(durata di 12 mesi massimi di calendario)
- Identificazione delle attività da svolgere:
- Obiettivi da raggiungere:
(indicare gli specifici obiettivi da raggiungere, con i relativi indicatori di raggiungimento, proporzionati all'autonomia richiesta dal livello di appartenenza, nei casi in cui l'ente abbia individuato e assegnato al dipendente attività progettuali che possano essere svolte da remoto, in aggiunta o in alternativa alle attività già svolte in presenza e, in ogni caso, senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro del dipendente stesso)
- Disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa:
(indicare la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno della sede di lavoro, anche con riguardo alle modalità di esercizio del potere direttivo e di verifica del dirigente di struttura, in coerenza con i criteri per la valutazione dei risultati e con i principi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato – es. modalità di monitoraggio, relazioni del dipendente riguardo l'attività lavorativa svolta in forma agile, report e/o riunioni periodiche)
- Strumenti utilizzati dal lavoratore:
(indicare gli strumenti utilizzati dal lavoratore, rispondenti ai requisiti tecnici minimi necessari a garantire la ricezione e l'invio di mail, l'effettuazione delle telefonate, nonché il corretto funzionamento dei sistemi di videoconferenza e di lavoro di gruppo condiviso da remoto)
- Fasce di rintracciabilità richieste al lavoratore:
(non inferiori alle 4 ore giornaliere)

- Tempi di riposo del lavoratore:
(individuare il periodo di disconnessione che deve ricomprendere la fascia oraria tra le ore 20.30 e le ore 7.30 del mattino seguente e almeno mezz'ora nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le ore 15.00 dal lunedì al venerdì, nonché l'intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi, fatto salvo lo svolgimento di attività istituzionale. Non è comunque consentito svolgere attività di lavoro in modalità agile in coincidenza delle giornate di chiusura di tutti gli uffici, nei giorni festivi e non lavorativi, né dalle ore 20.30 alle ore 7.30, salvo formale e motivata autorizzazione del dirigente)
- Indicazione specifica delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza:
- Numero di telefono ai fini della contattabilità: _____;

Le parti possono recedere, motivatamente, con un preavviso, di norma, non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni.

Il contratto individuale stabilisce che l'ente può esercitare la facoltà di recesso dall'accordo, previo contraddittorio con il dipendente, qualora il dipendente risulti inadempiente alle previsioni contenute nel Documento per l'organizzazione del lavoro agile (contenuto nel PIAO), nel contratto individuale, non sia in grado di svolgere l'attività ad esso assegnata, non raggiunga gli obiettivi, qualora assegnati, tenuto conto degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi stessi o nel caso in cui non rispetti le disposizioni previste dal Codice di comportamento approvato dall'ente. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di preavviso di almeno 30 giorni in caso di recesso di una delle parti, salve le ipotesi previste dall'articolo 19 della legge n. 81/2017.

L'ente può, inoltre, esercitare la facoltà di recesso dall'accordo, fermo restando il preavviso di cui al paragrafo precedente, a seguito di successiva rivalutazione in merito alla perdita dei requisiti e ad eventuale sopravvenuta incompatibilità delle attività in carico al dipendente interessato, ai sensi dell'articolo 2 del Documento per l'organizzazione del lavoro agile contenuto nel PIAO, anche a seguito dell'eventuale modifica delle mansioni assegnate.

Il dipendente si impegna alla partecipazione alle specifiche iniziative di informazione/formazione riguardanti il lavoro agile, gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici, nonché le misure di sicurezza anche comportamentale sul corretto utilizzo eventuale degli strumenti dell'ente, anche ai fini della sicurezza del patrimonio informativo e della salvaguardia dei servizi.

Il dipendente si impegna l'assenza, nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, di qualsivoglia pregiudizio per i servizi forniti ai cittadini.

Il presente contratto individuale di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto né sul trattamento economico in godimento, pertanto al rapporto di lavoro svolto in modalità agile continuano ad applicarsi le norme legislative e contrattuali vigenti, fatte salve le indennità connesse al lavoro svolto in presenza presso la sede di lavoro o i locali dell'ente.

Fermo restando che la sede di lavoro resta invariata ad ogni effetto di legge e di contratto, in occasione della prestazione lavorativa effettuata in modalità agile, il dipendente può effettuare la prestazione in uno o più luoghi a sua scelta, sul territorio nazionale, oltre agli spazi dell'ente in sedi diverse dalla propria o per i quali siano stati sottoscritti dall'ente appositi accordi per l'utilizzo di spazi di coworking, tenuto conto delle mansioni e secondo un criterio di logica e ragionevolezza,

purché i luoghi prescelti rispondano a requisiti di idoneità, nel rigoroso rispetto delle indicazioni fornite dall'ente in materia di protezione dei dati e di salute e sicurezza.

La fascia di operatività all'interno della quale il lavoratore potrà organizzare la propria prestazione va dalle ore 7.30 alle ore 20.30.

Fatte salve diverse disposizioni dettate dai contratti collettivi di lavoro e/o dalle discipline di organizzazione del lavoro dell'ente, per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, e fatto salva la fascia di operatività di cui al paragrafo precedente, nelle giornate di lavoro agile non sono previsti obblighi di orario (prestazione minima, rientri obbligatori) né è previsto il riconoscimento di prestazioni straordinarie, aggiuntive, notturne e festive. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione di permessi e di altri istituti previsti dal contratto collettivo o dalle norme di legge, ove compatibili.

Fatte salve diverse disposizioni dettate dai contratti collettivi di lavoro e/o dalle discipline di organizzazione del lavoro regionale, nelle giornate lavorative di lavoro agile non è possibile effettuare trasferte e non è ammesso il pagamento delle indennità che si riferiscono alla presenza in servizio.

In presenza di problematiche di carattere tecnico e/o informatico che impediscano o ritardino sensibilmente lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta in modalità agile, anche derivanti da rischi di perdita o divulgazione di informazioni dell'ente, qualora le suddette problematiche dovessero rendere impossibile o sensibilmente rallentare la prestazione lavorativa, il dipendente è tenuto a dare tempestiva informazione al Segretario, il quale può richiamare il dipendente a lavorare in presenza o, in caso ne sia impossibilitato, può chiedere di giustificare l'assenza.

Il dipendente, in giornata di lavoro agile, qualora per sopraggiunti e imprevisti motivi personali si trovi nella condizione di impossibilità a rendere la prestazione di lavoro, deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio, rientrare in sede se l'impossibilità è legata esclusivamente all'esecuzione della prestazione in modalità agile e, in caso ne sia impossibilitato, giustificare preventivamente l'assenza.

Il diritto alla disconnessione si applica in senso verticale bidirezionale, verso i propri responsabili e viceversa, oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi.

Durante il periodo di disconnessione stabilito nel contratto individuale, non è richiesto al lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura della posta elettronica, la ricezione delle telefonate, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'ente. Durante il periodo di riposo e di disconnessione, il lavoratore disattiva i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo e, in particolare, a effettuare almeno undici ore consecutive di riposo al giorno e almeno ventiquattro ore consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola coincidenti con la domenica, calcolate come media in un periodo non superiore a quattordici giorni, con disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Il dipendente è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e le informazioni trattati in esecuzione della prestazione lavorativa.

Il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati e delle informazioni trattati ai sensi della normativa europea e statale in materia di protezione dei dati personali.

Il dipendente che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità agile, sulla base della formazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di cui al Documento per l'organizzazione del lavoro agile contenuto nel PIAO, delle previsioni di cui all'informativa e delle procedure amministrative, è tenuto a sottoscrivere, rispettare e applicare correttamente le direttive dell'ente e in particolare deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, in linea con le disposizioni dell'articolo 20 del d.lgs. 81/2008.

Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in modalità agile, occorso durante le fasce di rintracciabilità, il dipendente deve fornire tempestiva e dettagliata informazione all'ente, nella persona del Segretario, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente e secondo i protocolli dell'ente.

Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente è tenuto al rispetto dei doveri di comportamento previsti dal Codice di comportamento dell'ente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al Documento per l'organizzazione del lavoro agile contenuto nel PIAO e di cui al presente contratto individuale di adesione di lavoro agile costituisce comportamento rilevante ai fini disciplinari e può determinare, oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo, anche il recesso unilaterale da parte dell'ente dal contratto individuale di lavoro agile, secondo quanto previsto dal Documento per l'organizzazione del lavoro agile contenuto nel PIAO.

Il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto dalle allegate informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, sulla riservatezza nel trattamento dei dati, sulla sicurezza informatica, di cui, come già peraltro dichiarato in sede di presentazione dell'istanza e con la sottoscrizione del presente accordo, conferma di averne preso visione.

Firma del Segretario

Firma del dipendente

Allegati, parti integranti del presente accordo:

- *schema di Progetto*
- *informativa riguardante gli aspetti di salute e sicurezza in caso di lavoro agile*
- *informativa relativa alla riservatezza nel trattamento dei dati*
- *informativa relativa alla sicurezza informatica.*